



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione

nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

Prot. N. 1415 /CS/ISCHIA del 6/03/2020

Ordinanza n. 13 del 6/03/2020

“Criteri, procedure e modalità di concessione e di calcolo dei contributi di cui all’art. 36, comma 1 secondo periodo, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, come modificato dall’articolo 9-vicies del Decreto Legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito in legge 12 dicembre 2019, n. 156, in favore delle imprese localizzate nei Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno a seguito degli eventi sismici del 21 agosto 2017”

Il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dell’Isola d’Ischia interessati dall’evento sismico del 21 agosto 2017, Carlo Schilardi, nominato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 2018, ai sensi dell’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 ottobre 2018 registrato dalla Corte dei Conti il 13 novembre 2018 al n. 2052, rinnovato nell’incarico con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 ottobre 2019, registrato dalla Corte dei Conti il 20/11/2019 al n. 1-2186

VISTO il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni con la legge n. 130 del 16 novembre 2018 (G.U. n. 269 del 19.11.2018) e in particolare il Capo III, volto a disciplinare gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell’Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017;

VISTO l’art. 36 del Decreto Legge n. 109 del 2018, recante “Interventi volti alla ripresa economica” ed in particolare, il comma 1, primo periodo, che dispone che, al fine di favorire la ripresa produttiva delle imprese del settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato nonché delle imprese che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, insediate da almeno sei mesi antecedenti agli eventi sismici nei Comuni dell’Isola di Ischia, nel limite complessivo massimo di 2,5 milioni di euro per l’anno 2018 e di 2,5 milioni di euro per l’anno 2019, sono concessi alle medesime imprese contributi, a condizione che le stesse abbiano registrato, nei sei mesi successivi agli eventi sismici, una riduzione del fatturato annuo in misura non inferiore al 30 per cento rispetto a quello calcolato sulla media del medesimo periodo del triennio precedente;

VISTO che l’articolo 9-vicies del Decreto Legge 24 ottobre 2019, n. 123, ha integrato l’art. 36 del Decreto Legge 28 settembre 2018, n. 109, attraverso l’introduzione del seguente periodo in aggiunta al comma 1 del medesimo art. 36: *“I contributi di cui al primo periodo sono altresì*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

**Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione
nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017**

concessi alle imprese che abbiano totalmente sospeso l'attività a seguito della dichiarazione di inagibilità dell'immobile strumentale all'attività di impresa, nel caso in cui la sua ubicazione sia infungibile rispetto all'esercizio della medesima attività";

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 19 del citato decreto-legge 109 del 2018 il Commissario straordinario - Cons. Carlo Schilardi - è intestatario della Contabilità Speciale n. 6103 accesa presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma nella quale confluiscono le risorse finanziarie a vario titolo destinate o da destinare alla ricostruzione nei territori interessati dal sisma e per l'assistenza alla popolazione;

VISTO il comma 2 del medesimo art. 36, che prevede che i criteri, le procedure, le modalità di concessione e di calcolo dei contributi e di riparto delle risorse di cui al comma 1 tra i Comuni interessati siano stabiliti con provvedimento del Commissario straordinario e il comma 3, che prevede che i contributi di cui al citato comma 1 siano erogati ai sensi dell'art. 50 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, ovvero ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013;

VISTE le Ordinanze commissariali n. 5 del 21 febbraio 2019 e n. 8 del 28 novembre 2019, relative ai criteri, alle procedure e alle modalità di concessione e di calcolo dei contributi di cui all'art. 36 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, in favore delle imprese localizzate nei Comuni dell'Isola di Ischia a seguito degli eventi sismici del 21 agosto 2017 e al riparto delle risorse finanziarie tra i Comuni interessati;

RITENUTO necessario assicurare la piena attuazione della nuova misura agevolativa anche nei confronti delle imprese che abbiano totalmente sospeso l'attività a seguito della dichiarazione di inagibilità dell'immobile strumentale all'attività di impresa, nel caso in cui la sua ubicazione sia infungibile rispetto all'esercizio della medesima attività;

SENTITO in data 29 gennaio 2020 e 5 febbraio 2020 l'esperto a servizio della struttura del Commissario, nominato ai sensi dell'art. 31 del D.L. n. 109/2018, convertito in legge 16.11.2018, n. 130;

SENTITE le Amministrazioni interessate e in particolare i Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno nell'incontro tenutosi presso la struttura del Commissario il 20 febbraio 2020.

DISPONE

**Articolo 1
Definizioni**

1. Ai fini del presente provvedimento sono adottate le seguenti definizioni:

- a) «decreto-legge n. 109/2018»: il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, recante: «Disposizioni



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione

nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze);

- b) «art. 9-vicies del decreto-legge n. 123/2019»: l'articolo 9-vicies - *“Modifica all'articolo 36 del decreto-legge 29 settembre 2018, n.109”*- del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, con la legge 12 dicembre 2019, n. 156 (G.U. n. 300 del 23.12.2019), recante *“Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento della ricostruzione in corso nei territori colpiti dagli eventi sismici”*;
- c) «regolamento di esenzione»: il regolamento (UE) n. 651/2014 della commissione, del 17 giugno 2014 e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);
- d) «regolamento de minimis»: il regolamento (UE) n. 1407/2013 della commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- e) «eventi sismici»: gli eventi sismici del 21 agosto 2017 che hanno colpito i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno;
- f) «imprese richiedenti»: le imprese, di qualsiasi dimensione, così come definite dall'art. 1 dell'allegato n. 1 del regolamento di esenzione, in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del presente provvedimento;
- g) «unità produttiva»: struttura produttiva dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su più immobili o impianti, anche fisicamente separati ma collegati funzionalmente;
- h) «costi della produzione»: i costi sostenuti dall'impresa richiedente negli esercizi di riferimento quantificati come totale dei costi della produzione di cui alla lettera B) dello schema di conto economico di cui all'art. 2425 del codice civile, ovvero di cui all'art. 2435-bis del codice civile per i bilanci in forma abbreviata o di cui all'art. 2435-ter del codice civile per i bilanci delle micro imprese, al netto delle voci «ammortamenti e svalutazioni» (punto 10), «accantonamento per rischi» (punto 12) e «altri accantonamenti» (punto 13). Per le imprese non tenute alla pubblicità del bilancio di esercizio nonché per le imprese che operano, ai sensi della legge 23



Presidenza del Consiglio dei Ministri

**Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione
nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017**

dicembre 2014, n. 190, in regime forfettario e per le imprese esercenti attività agrituristica che hanno optato per il regime di cui all'art. 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, i costi della produzione indicano gli equivalenti costi desumibili dalla dichiarazione dei redditi;

- i) «perdita del fatturato»: la perdita del fatturato determinata come differenza tra il valore conseguito nei sei mesi intercorrenti tra il 22 agosto 2017 e il 22 febbraio 2018, pari a zero, e il valore medio dei medesimi sei mesi del triennio precedente. In caso di imprese operanti nei Comuni terremotati dell'Isola di Ischia da meno di tre anni precedenti gli eventi sismici, il fatturato medio è calcolato con riferimento al periodo in cui l'impresa è stata operante. Relativamente alle imprese richiedenti costituite in forma di società di capitali, per fatturato deve intendersi la voce «ricavi delle vendite e delle prestazioni» di cui alla lettera A), punto 1), dello schema di conto economico di cui all'art. 2425 del codice civile; relativamente alle altre imprese richiedenti, per fatturato si intende l'«ammontare complessivo dei ricavi», il cui importo è desumibile dal quadro «RS» dei modelli di dichiarazione dei redditi;
- j) «sospensione dell'attività»: la sospensione dell'attività a seguito della dichiarazione di inagibilità dell'immobile strumentale all'attività di impresa, nel caso in cui la sua ubicazione sia infungibile per la sua individualità economica rispetto all'esercizio della medesima attività, in quanto non sostituibile per le sue particolari caratteristiche tecniche od economiche;
- k) «decreto legislativo n. 123/1998»: il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modifiche e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
- l) «legge n. 241/1990»: la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
- m) «rating di legalità»: il rating di legalità delle imprese di cui all'art. 5 -ter, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27», attribuito dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

**Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione
nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017**

- n) «DSAN»: Dichiarazione Sostitutiva dell'atto di Notorietà ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
- o) «DURC»: il Documento Unico di Regolarità Contributiva di cui all'art. 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 2

Finalità, ambito di applicazione e riparto delle risorse tra i Comuni

1. Le agevolazioni di cui alla presente ordinanza sono finalizzate, esclusivamente, alla prosecuzione dell'attività e alla ripresa produttiva, a seguito degli eventi sismici, delle imprese ubicate nei Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno che abbiano totalmente sospeso l'attività a seguito della dichiarazione di inagibilità dell'immobile strumentale all'attività di impresa, nel caso in cui la sua ubicazione sia infungibile rispetto all'esercizio della medesima attività.

2. Il presente provvedimento stabilisce i criteri, le procedure e le modalità di concessione, di calcolo, di erogazione e controllo dei contributi di cui all'art. 36 del decreto-legge n.109/2018, con esclusivo riferimento alle imprese indicate nel medesimo articolo 36, comma 1, secondo periodo.

3. Le risorse finanziarie utilizzabili sono quelle stanziare e indicate nelle ordinanze commissariali n. 5 del 21 febbraio 2019 e n. 8 del 28 novembre 2019 - alla data della presente ordinanza ancora capienti - ripartite come di seguito indicato in relazione esclusivamente ai comuni danneggiati dall'evento sismico del 21 agosto 2017:

- a. Casamicciola Terme: € 1.750.000,00;
- b. Forio: 1.250.000,00;
- c. Lacco Ameno: € 500.000,00.

4. Eventuali successive esigenze saranno oggetto di specifico provvedimento di rifinanziamento.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

**Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione
nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017**

**Articolo 3
Imprese richiedenti**

1. Possono presentare domanda di ammissione alle agevolazioni di cui alla presente ordinanza le imprese aventi, alla data di presentazione della domanda di concessione del contributo, i seguenti requisiti:

- a) per le imprese iscritte al registro delle imprese: presenza di una o più unità produttive, risultanti dal registro delle imprese, ubicate in uno o più dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno;
- b) per le imprese non iscritte al registro delle imprese: luogo dell'esercizio dell'attività d'impresa, come riscontrabile dal certificato di attribuzione della partita IVA e relativi allegati in uno o più dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno;
- c) operatività nei Comuni terremotati di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno antecedente al 21 febbraio 2017;
- d) imprese che abbiano totalmente sospeso l'attività a seguito della dichiarazione di inagibilità dell'immobile strumentale all'attività di impresa.

2. Non possono accedere ai contributi di cui alla presente ordinanza le imprese che:

- a) hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla commissione europea;
- b) sono in stato di scioglimento o liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali per insolvenza o ad accordi stragiudiziali o piani asseverati ai sensi dell'art. 67, terzo comma, lettera d), della legge fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o ad accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182-bis della medesima legge.

3. Le agevolazioni di cui al presente provvedimento non possono essere concesse per attività connesse all'esportazione; non possono, pertanto, essere direttamente collegate ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

**Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione
nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017**

**Articolo 4
Costi ammissibili**

1. I contributi di cui alla presente ordinanza sono calcolati e concessi ai sensi di quanto previsto al successivo comma 2; la liquidazione del saldo avverrà sulla base della somma dei costi della produzione che le imprese sosterranno in due esercizi consecutivi successivi alla ripresa dell'attività che, allo stato, deve avvenire comunque non oltre il 2022, ai sensi del successivo comma 5.

2. I costi della produzione, come definiti nel precedente art.1 lettera h), di cui al comma 1 sono ammissibili al contributo nel limite massimo del 30 per cento della perdita del fatturato.

3. Per le imprese tenute al deposito del bilancio d'esercizio nel registro delle imprese, la perdita del fatturato è determinata sulla base dei dati riscontrabili dai bilanci approvati e depositati.

4. Per le imprese non tenute al deposito del bilancio, la perdita del fatturato è determinata sulla base dei dati riscontrabili dalla documentazione contabile ed amministrativa tenuta dall'impresa.

5. I costi della produzione sostenuti nel biennio di cui al precedente comma 1 sono dichiarati dall'impresa beneficiaria nella richiesta di erogazione a saldo e sono oggetto di verifica a consuntivo da parte del Commissario per la determinazione del contributo finale effettivamente concedibile.

**Articolo 5
Agevolazioni concedibili**

1. Le agevolazioni di cui alla presente ordinanza sono concesse nel rispetto dei massimali in termini di equivalente sovvenzione lordo (ESL) previsti dal regolamento de minimis.

2. Alle imprese può essere concesso un contributo di importo non superiore:

a) al 30 per cento della perdita del fatturato, ai sensi e nei limiti di quanto previsto al precedente articolo 4;

b) a € 50.000,00 per singola impresa richiedente; per le imprese in possesso del rating di legalità, l'importo massimo del contributo concedibile è elevato a € 75.000,00.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

**Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione
nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017**

3. In alternativa a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo e nel rispetto dei limiti massimi di agevolazione di cui al comma 2, lettere a) e b), su richiesta dell'impresa interessata, il contributo è concesso dal Commissario ai sensi dell'art. 50 del citato Regolamento di esenzione. Per le suddette imprese sono ammissibili esclusivamente i costi dei danni subiti, quali disciplinati dalla presente ordinanza e come conseguenza diretta degli eventi sismici, valutati da un esperto indipendente, tramite perizia giurata e asseverata, o da un'impresa di assicurazione. I danni riconoscibili sono rappresentati esclusivamente dalla perdita di reddito, per un periodo massimo di sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento sismico, dovuta alla sospensione totale o riduzione parziale dell'attività. La perdita di reddito è calcolata, per il suddetto periodo, sulla base dei dati finanziari - utile al lordo di interessi, imposte e tasse, costi di ammortamento e costi del lavoro - dell'impresa interessata, calcolati come media dei cinque anni precedenti, escludendo il migliore e il peggiore risultato finanziario. Il contributo concesso ai sensi dell'art. 50 del regolamento di esenzione non può superare il minor valore tra il contributo calcolato ai sensi del comma 2 del presente articolo e il contributo calcolato con le modalità di cui al presente comma, fermo restando il divieto di sovracompensazione del danno subito ed in alternativa ad ogni altra possibile misura finalizzata al ristoro dei danni subiti in conseguenza degli eventi sismici oggetto del presente provvedimento.

4. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 123/1998, le imprese interessate hanno diritto alle agevolazioni di cui al presente provvedimento esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie. Il Commissario comunica, mediante avvisi pubblici, l'avvenuto esaurimento delle risorse.

**Articolo 6
Cumulo delle agevolazioni**

1. Fatta eccezione per quanto disposto dall'articolo 5, comma 3, le agevolazioni di cui alla presente Ordinanza sono cumulabili con qualsiasi altra agevolazione pubblica concessa per i medesimi costi di produzione, nei limiti dei costi di produzione stessi ai sensi dell'articolo 8 del regolamento di esenzione - Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

**Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione
nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017**

Articolo 7

Modalità di presentazione della domanda e procedure per la concessione del contributo

1. Ai fini della concessione del contributo di cui all'art. 5, commi 1 e 2, le imprese presentano la domanda al Commissario esclusivamente tramite PEC al seguente indirizzo: commricostruzioneischia@pec.it, indicando, obbligatoriamente nell'oggetto della PEC la seguente dicitura: *"Articolo 36 decreto-legge n. 109/2018 – Domanda di concessione contributi finalizzati alla ripresa economica ai sensi dell'art. 9-vicies del D.L. 123/2019"*.

2. Il modulo di presentazione della domanda, redatto secondo gli schemi allegati alla presente ordinanza, comprende una DSAN, come definita nel precedente art.1 lettera n), attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 3, l'ammontare della perdita di fatturato conseguente alla totale sospensione dell'attività, l'importo dei costi di produzione (se sostenuti al momento della presentazione della domanda) a fronte dei quali è richiesto il contributo e la documentazione attestante l'inagibilità dell'immobile strumentale all'attività di impresa nonché una breve relazione atta a motivare la sua infungibilità rispetto all'esercizio della medesima attività. Il mancato rispetto delle modalità di presentazione della domanda di contributo come indicate al presente comma, pregiudica l'ammissibilità della domanda medesima.

3. A valere sulla presente Ordinanza, ciascuna impresa può presentare, entro i limiti di cui all'art. 5, una sola domanda di agevolazione riferita a una o più unità produttive ubicate nei territori di cui all'art. 3.

4. I contributi di cui alla presente ordinanza sono concessi sulla base di procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall'art. 5, comma 3, del decreto legislativo n. 123/1998.

5. Le domande di contributo sono istruite dagli uffici del Commissario secondo l'ordine cronologico di presentazione. In caso di domande pervenute incomplete nei loro elementi essenziali rileva, per l'ordine cronologico di concessione, la data di completamento della documentazione di cui al comma 2, richiesta dal Commissario all'impresa; ove si renda necessaria un'integrazione della domanda, il termine previsto dal presente comma è sospeso per il periodo compreso tra la richiesta di integrazioni ed il deposito delle stesse e, in ogni caso, per un tempo non superiore a trenta giorni.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

**Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione
nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017**

6. Nel caso in cui in sede di istruttoria si ravvisino motivi di non ammissibilità o di esclusione delle domande presentate, le imprese ricevono dal Commissario formale comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990.

Articolo 8

Termini per la presentazione della domanda

1. Le domande vengono presentate a partire dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza sul sito web istituzionale del Commissario e nell'Albo Pretorio dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno, entro il 31 dicembre 2020.

2. Per motivate necessità, il Commissario, con proprio provvedimento, potrà disporre la riapertura dei termini sopra indicati.

Articolo 9

Concessione del contributo

1. All'esito della procedura valutativa di cui all'art.7 conclusa con esito positivo, il Commissario procede tempestivamente all'adozione del provvedimento di concessione e alla relativa trasmissione all'impresa beneficiaria.

Articolo 10

Erogazione del contributo

1. L'erogazione del contributo, nei limiti e nei termini di cui all'art. 5, commi 1 e 2, è erogato dal Commissario nei tempi e nei modi di seguito indicati:

- a) la prima quota, di importo pari al 70% del contributo complessivamente concesso ai sensi e nei termini dei precedenti articoli 4 e 5, è erogata dal Commissario all'impresa beneficiaria, senza ulteriore richiesta, entro trenta giorni dalla data del provvedimento di concessione di cui all'art. 9, previa presentazione, da parte dell'impresa beneficiaria, di idonea polizza fideiussoria bancaria o assicurativa (si veda allegato 1.5) a favore del Commissario a garanzia dell'anticipo erogando e per un importo pari all'anticipo stesso. La documentazione relativa alla polizza può essere anche non contestuale alla presentazione della domanda e può essere trasmessa tramite PEC all'indirizzo **commricostruzioneischia@pec.it** a seguito della pubblicazione del decreto di



Presidenza del Consiglio dei Ministri

**Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione
nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017**

concessione. La polizza fideiussoria dovrà essere mantenuta in validità sino ad intervenuta concessione definitiva per la determinazione del contributo finale di cui al precedente art. 4 comma 5. La polizza sarà riscossa dal Commissario nel caso l'impresa beneficiaria perda i requisiti richiesti dalla presente ordinanza per l'ottenimento del beneficio;

b) la seconda quota, a saldo del contributo complessivamente concesso, è erogata dal Commissario all'impresa beneficiaria entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta di saldo da parte dall'impresa beneficiaria stessa.

2. La richiesta di erogazione della seconda quota di contributo è presentata dall'impresa beneficiaria al Commissario entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio costituente il biennio di cui all'articolo 4, comma 1 o della dichiarazione dei redditi relativa al medesimo periodo.

3. Alla richiesta di erogazione l'impresa beneficiaria allega il bilancio approvato, qualora non ancora depositato presso il registro delle imprese.

4. Le imprese richiedenti non tenute al deposito del bilancio, allegano la dichiarazione dei redditi e l'eventuale ulteriore documentazione richiesta dal Commissario con proprio provvedimento.

5. Il Commissario, ai fini dell'erogazione della seconda quota di contributo, verifica il permanere dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 3, effettua l'istruttoria della richiesta di erogazione e accerta l'importo dei costi della produzione effettivamente sostenuti dall'impresa beneficiaria nel biennio di cui all'articolo 4, comma 1.

6. In caso di esito positivo dell'attività istruttoria, tenuto conto di quanto previsto all'art. 5, il Commissario provvede, nei limiti di importo del contributo concesso, all'eventuale rideterminazione del contributo concedibile e all'erogazione all'impresa beneficiaria delle somme dovute.

7. Ai fini dell'erogazione del contributo, il Commissario provvede ad accertare la regolarità contributiva dell'impresa beneficiaria e ad espletare le verifiche di cui all'art. 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

**Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione
nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017**

8. La richiesta per l'erogazione del contributo a saldo deve essere inoltrata esclusivamente tramite PEC al seguente indirizzo: commricostruzioneischia@pec.it indicando, obbligatoriamente, nell'oggetto della PEC la seguente dicitura: "Articolo 36 decreto-legge n. 109/2018– *“Richiesta di erogazione contributo a saldo dei contributi finalizzati alla ripresa economica ai sensi dell'art. 9-vicies del D.L. 123/2019”*".

Articolo 11

Controlli, ispezioni e rapporti annuali

1. In ogni fase del procedimento, il Commissario può effettuare o disporre, anche a campione, appositi controlli, sia documentali che tramite ispezioni in loco, finalizzati alla verifica della corretta fruizione e al mantenimento delle agevolazioni secondo le modalità ed entro i limiti previsti dalla presente ordinanza. Le modalità di estrazione del campione, dei controlli e delle ispezioni e i contenuti delle verifiche sono stabiliti dal Commissario con propri provvedimenti, in conformità a quanto disposto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 123/98.

2. Le imprese beneficiarie sono tenute a comunicare tempestivamente al Commissario l'eventuale perdita dei requisiti di cui all'art. 3 anche qualora tale perdita si verifichi successivamente al provvedimento di concessione.

Articolo 12

Revoche

1. Il contributo concesso può essere revocato in tutto o in parte nel caso in cui:

- a) venga accertato che l'impresa beneficiaria in qualunque fase del procedimento abbia reso dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;
- b) venga accertata l'assenza, all'atto di presentazione della domanda di cui all'art. 7, dei requisiti di ammissibilità previsti all'art. 3;
- c) l'impresa beneficiaria cessi la propria attività prima del 31 dicembre dell'anno successivo al biennio di cui all'articolo 4, comma 1 ovvero sia oggetto, nel medesimo periodo, di procedure concorsuali;
- d) l'impresa beneficiaria non consenta lo svolgimento dei controlli di cui all'art. 10;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

**Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione
nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017**

e) emerga che l'impresa beneficiaria abbia fruito di altre agevolazioni a fronte dei medesimi costi di produzione.

2. I procedimenti di revoca, a seguito del verificarsi dei casi di cui al precedente comma 1, vengono avviati dal Commissario secondo quanto disposto dalla legge n. 241/90. Il Commissario provvede altresì alle azioni di recupero nei confronti delle imprese beneficiarie nelle modalità previste dall'art. 9, comma 5 del decreto legislativo n. 123/98.

3. In caso di revoca del contributo, l'impresa beneficiaria restituisce alla gestione commissariale, con versamento sulla contabilità speciale, l'importo revocato maggiorato del tasso d'interesse legale incrementato di cinque punti percentuali. Gli interessi sono calcolati dalla data di erogazione del contributo fino alla data dell'effettivo versamento alla citata contabilità speciale delle somme erogate.

**Articolo 13
Efficacia**

1. La presente ordinanza è comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Dipartimento della Protezione Civile, alla Presidenza della Regione Campania, alla Città Metropolitana di Napoli e alle amministrazioni comunali dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno.

2. Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web istituzionale del Commissario: www.commissarioricostruzioneischia.it e nell'Albo Pretorio dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

IL COMMISSARIO

Carlo Schilardi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs. n.235/2010 e dal D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.